

NOTA PER I COMMITTENTI E I PARTNER DEL PROGETTO “RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO”

Il 3 luglio 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.

Tale legge entrerà in vigore il 18 luglio 2012.

L’articolo 1 comma 32 di tale legge sostituisce interamente l’art. 70 del D.lgs. 276/03 e s.m.i e modifica parzialmente l’art. 72 del medesimo decreto legislativo, introducendo significative variazioni alla disciplina del lavoro accessorio:

- Resta fermo quanto definito dal comma 3 dell’ art. 72 che recita: “Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all’atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.”
- Resta ferma la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di svolgere prestazioni di lavoro accessorio, poiché il nuovo art. 70 del D.lgs. 276/03 non specifica più le categorie dei possibili prestatori in relazione alle attività, ma definisce i limiti di applicazione del lavoro accessorio sulla base del solo criterio del compenso di massimi 5.000 euro all’anno per prestatore.
- **Tuttavia**, l’abrogazione del comma 1-bis all’articolo 70 del decreto legislativo 276/03 fa venire meno le deroghe stabilite dal suddetto comma sia al principio generale scandito nell’articolo 3 del D.Lgs.Lgt. n.788/1945 – dove lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata o autonoma, durante i periodi di integrazione salariale comporta una riduzione dell’integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell’altra attività lavorativa – che all’istituto della sospensione dell’indennità di mobilità regolato dall’art. 8 comma 7 della Legge 223/91.

Si desidera salvaguardare la misura di integrazione reale del reddito nei confronti di lavoratori in cassa integrazione e in mobilità prevista dal Progetto “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio”.

Pertanto, nell’attesa di un eventuale chiarimento da parte degli uffici ministeriali, alla luce del comma 33 dell’art. 1 della legge 92/2012 che recita: “*Resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all’articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013*”, poiché detta legge entrerà in vigore il **18 luglio 2012**, **si invitano tutti i committenti** che hanno in corso o stanno avviando progetti che coinvolgono percettori di prestazioni d’integrazione salariale (CIGS e CIGD) o percettori di prestazioni connesse allo stato di disoccupazione (indennità di mobilità, di disoccupazione ordinaria nonché quella speciale per gli edili) a **prenotare** e ad effettuare il relativo versamento per i voucher cartacei da ritirare presso le Sedi INPS secondo le modalità definite nelle linee guida **entro e non oltre il 17 luglio 2012.**

Torino, 6 luglio 2012